

Bruxelles, 20 novembre 2018 (OR. en)

13299/18

Fascicolo interistituzionale: 2018/0352 (NLE)

**TRANS 460** 

### ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome

dell'Unione europea nell'ambito del comitato di esperti tecnici

dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per quanto riguarda alcune modifiche delle prescrizioni tecniche uniformi -Disposizioni generali - sottosistemi (UTP GEN-B) e delle

prescrizioi tecniche uniformi - applicazioni telematiche per i servizi di

trasporto merci (UTP TAF)

13299/18 MCA/gma TREE.2.A

IT

## **DECISIONE (UE) 2018/... DEL CONSIGLIO**

del

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito del comitato di esperti tecnici dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per quanto riguarda alcune modifiche delle prescrizioni tecniche uniformi -Disposizioni generali - sottosistemi (UTP GEN-B) e delle prescrizioi tecniche uniformi - applicazioni telematiche per i servizi di trasporto merci (UTP TAF)

## Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

13299/18 MCA/gma 1

# considerando quanto segue:

- **(1)** Con decisione 2013/103/UE del Consiglio l'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («convenzione COTIF»).<sup>1</sup>.
- (2) Tutti gli Stati membri, ad eccezione di Cipro e Malta, sono parti contraenti e applicano la convenzione COTIF.
- (3) Ai sensi dell'articolo 8 della convenzione COTIF è stato istituito il comitato di esperti tecnici (CTE) dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia. Conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della convenzione COTIF e agli articoli 6 e 8bis dell'appendice F (APTU), il CTE è competente per le decisioni relative all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi (UTP) o di disposizioni che modificano le UTP sulla base dell'appendice F (APTU) e dell'appendice G (ATMF) della convenzione COTIF.
- A seguito della sua undicesima sessione, tenutasi il 12 e 13 giugno 2018, il CTE ha deciso **(4)** di adottare, mediante procedura scritta, le modifiche dei punti 2.1, 2.2 e 2.3 delle UTP GEN-B al fine di includere i passaggi a livello e altre opere di ingegneria, quali i ponti, nella definizione dei sottosistemi infrastruttura, conformemente all'allegato della presente decisione.

13299/18 2 MCA/gma

TREE.2.A IT

Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).

- (5) L'obiettivo di tali modifiche è quello di allineare la definizione dei sottosistemi nella UTP GEN-B alla definizione dei sottosistemi dell'Unione di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, introducendo i passaggi a livello e altre opere di ingegneria, quali i ponti, nella definizione dei sottosistemi infrastruttura.
- (6) Le modifiche proposte sono in linea con il diritto e con gli obiettivi strategici dell'Unione in quanto contribuiscono all'allineamento della normativa OTIF alla pertinente normativa dell'Unione e dovrebbero pertanto essere sostenute dall'Unione.
- **(7)** È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di CTE, poiché le modifiche dei punti 2.1, 2.2 e 2.3 dell'UTP GEN-B in base all'appendice F (APTU) della convenzione COTIF saranno vincolanti per l'Unione, inoltre è opportuno sostenere tutti gli allineamenti delle applicazioni telematiche per i servizi di trasporto merci (UTP TAF) con le specifiche tecniche di interoperabilità nell'Unione (TAF TSI),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

13299/18 3 MCA/gma

TREE.2.A IT

<sup>1</sup> Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

#### Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito del comitato di esperti tecnici della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, riguardante la modifica dei punti 2.1, 2.2 e 2.3 delle prescrizioni tecniche uniformi - Disposizioni generali sottosistemi (UTP GEN-B) e delle prescrizioni tecniche uniformi - applicazioni telematiche per i servizi di trasporto merci (UTP TAF) è stabilita nel testo accluso alla presente decisione.

### Articolo 2

Le decisioni del CTE, una volta adottate, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con l'indicazione della data dell'entrata in vigore.

### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente

13299/18 MCA/gma 4 TREE.2.A

IT